

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia nulla la decisione C(2013) 4399 definitiva del 17 luglio 2013, nel procedimento relativo all'aiuto di Stato SA.35550 (13/C) (ex 13/NN, ex 12/CP) — Ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni in società non residenti, con cui si dispone l'apertura del procedimento previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE per violazione del medesimo articolo 108 TFUE e del regolamento (CE) n. 659/1999<sup>(2)</sup> del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (divenuto articolo 108 TFUE).

<sup>(1)</sup> GU 2011, L 7, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 83, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il  
5 giugno 2014 — Gmina Wrocław/Minister Finansów**

**(Causa C-276/14)**

(2014/C 303/20)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

*Ricorrente:* Gmina Wrocław

*Resistente:* Minister Finansów

**Questione pregiudiziale**

Se alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea un'unità organizzativa di un comune (ossia di un ente locale in Polonia) possa essere considerata soggetto passivo dell'IVA qualora effettui operazioni in veste diversa da quella di pubblica autorità ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>(1)</sup> anche se non soddisfa il requisito dell'autonomia (dell'indipendenza) previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva in parola.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il  
5 giugno 2014 — PPUH Stehcemp Sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek/  
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi**

**(Causa C-277/14)**

(2014/C 303/21)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

*Ricorrente:* PPUH Stehcemp Sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek

*Convenuto:* Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, punto 1, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, paragrafo 1, nonché l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup> (in prosieguo: la «sesta direttiva») debbano essere interpretati nel senso che un'operazione effettuata in circostanze come quelle del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale, nelle quali né il soggetto passivo, né le autorità fiscali riescono ad identificare il fornitore dei beni, costituisca una cessione di beni.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), nonché l'articolo 22, paragrafo 3, della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale in base alla quale, in circostanze come quelle del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale, l'imposta non può essere detratta da parte del soggetto passivo, in quanto la fattura è stata emessa da un soggetto che non era il vero fornitore dei beni e non è possibile identificare l'effettivo fornitore dei beni né imporre a quest'ultimo il pagamento dell'imposta, o identificare la persona responsabile per l'emissione della fattura ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva.

---

<sup>(1)</sup> GU L 145, pag. 1.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 6 giugno 2014 — SC Enterprise Focused Solutions SRL/Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

(Causa C-278/14)

(2014/C 303/22)

Lingua processuale: il rumeno

### Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

### Parti

Ricorrente: SC Enterprise Focused Solutions SRL

Convenuto: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 23, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 <sup>(1)</sup>, possa essere interpretato nel senso che, quando l'amministrazione aggiudicatrice definisce le specifiche tecniche del prodotto oggetto del contratto di appalto tramite rinvio ad un determinato marchio, le caratteristiche del prodotto equivalente offerto debbano essere riferite solo alle specifiche tecniche dei prodotti che si trovano in produzione o possano anche essere riferite ai prodotti esistenti sul mercato ma la cui produzione è cessata.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 13, pag. 114).